

Non trova infine applicazione il disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-*quater* (nel testo introdotto dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17): il provvedimento che dichiara la parte impugnante tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non può infatti essere pronunciato nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il

meccanismo della prenotazione a debito (così Cass. 29/01/2016, n. 1778; Cass. 14/03/2014, n. 5955).

### P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente Agenzia delle Entrate al pagamento in favore del controricorrente T.A. delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

## Riattivazione del processo interrotto per la morte del difensore del contribuente

*di Matteo Busico (\*)*

Con l'ordinanza n. 27815/2020, la Corte di cassazione ha affrontato il tema dell'interruzione del processo tributario dovuta al decesso del difensore del contribuente, trattando in particolar modo la problematica della modalità di riattivazione del processo interrotto, per poi soffermarsi sulla questione degli effetti dell'estinzione del processo intervenuta nel corso del giudizio di appello. La Suprema Corte, condivisibilmente, ha sostenuto che nel rito tributario la riattivazione del processo interrotto avviene mediante la presentazione di una apposita istanza di trattazione, mentre il solo deposito dell'atto di nomina del nuovo difensore non rappresenta una attività in grado di dare impulso alla ripresa dell'iter processuale e pertanto non ha valenza impeditiva dell'estinzione del giudizio, che, se interviene nel grado di appello, determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Con l'ordinanza n. 27815 del 4 dicembre 2020, la Corte di cassazione ha affrontato il tema dell'interruzione del processo tributario dovuta al decesso del difensore del contribuente, trattando in particolar modo la problematica della modalità di riattivazione del processo interrotto, per poi soffermarsi sulla questione degli effetti dell'estinzione del processo intervenuta nel corso del giudizio di appello.

La vicenda processuale che ha portato alla decisione è piuttosto semplice. Nell'ambito di una controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un atto impositivo emanato dall'Agenzia delle entrate, che aveva visto la parte privata prevalere in primo grado, nel corso del giudizio di appello promosso dall'ente impositore si verificava il decesso del difensore del contribuente, onde il

processo veniva interrotto; il contribuente depositava l'atto di nomina del nuovo difensore, ma non proponeva, al pari dell'Ufficio erariale, alcuna istanza di trattazione e allora la Commissione tributaria regionale, passato il termine semestrale dalla pronunciata interruzione, dichiarava l'estinzione del processo per inattività delle parti.

L'Agenzia delle entrate ricorreva in cassazione, lamentando l'erroneità del *decisum* appena detto, per aver escluso "idoneità ai fini riassuntivi (e quindi valenza impeditiva dell'estinzione)" al deposito dell'atto di nomina del nuovo difensore ad opera del contribuente; inoltre, la difesa erariale sosteneva che il giudice *a quo* avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione dell'intero procedimento, non solo del giudizio di secondo grado,

(\*) *Dottore commercialista in Lucca, Dottore di ricerca in Diritto processuale tributario*